



COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

Tel. (0124) 617146 – 617958

C.F.83501310011

Fax (0124) 617627

ORD. N. 73 / 2019

OGGETTO : MODIFICA TEMPORANEA ALL'ASSETTO VIARIO COMUNALE PER IL GIORNO DOMENICA 01 DICEMBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE 2019".

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA l'istanza di cui al protocollo generale n. 6879 del 15.10.2019 da parte dell'Associazione Pro-Loco Valperga-Belmonte con sede a Valperga in Via Giacomo Matteotti n. 19 per l'effettuazione di una manifestazione denominata "MERCATINO DI NATALE 2019", in programma per il giorno Domenica 01 dicembre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nel centro abitato di Valperga lungo parte delle vie Mazzini e Martiri della Libertà;

CONSIDERATO che, dopo attenta valutazione, si rende necessario provvedere alla temporanea modifica dell'assetto viario comunale nelle zone direttamente interessate dalla suddetta manifestazione e nelle zone limitrofe, per permettere il regolare svolgimento di quanto in programma ed a tutela dell'incolumità di espositori, partecipanti e residenti in quanto è previsto un notevole afflusso di pubblico, come già avvenuto nelle precedenti edizioni;

RAVVISATA la necessità di istituire per il giorno Domenica 01 Dicembre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 20:00:

- Il divieto di transito e sosta con rimozione coatta a tutte le categorie di veicoli sulla Via G. Mazzini (S.P. 13) dall'intersezione con Via G. Matteotti all'intersezione con Via V. Peradotto e sulla Via Martiri della Libertà (S.P. 13) dall'intersezione con Via G. Matteotti all'intersezione con Via C. Battisti;
- sull'intera Via Matteotti il divieto di transito a tutti i veicoli, con esclusione per i residenti in entrambi i sensi di marcia e solo per documentate e inderogabili necessità ed urgenze limitatamente al tratto di essa compreso tra Via Dante e Via Pierino Grosso ed il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione coatta limitatamente al tratto di essa compreso tra Via Volta e l'intersezione con Via Pierino Grosso;
- sull'intera Via Pierino Grosso il divieto di transito a tutti i veicoli, escluso per i residenti in entrambi i sensi di marcia e solo per documentate e inderogabili necessità ed urgenze;
- il divieto di sosta con rimozione coatta negli appositi spazi delimitati in Piazza Donatori Sangue;
- in Via Piave il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli;
- in Via Verdi il divieto di transito a tutti i veicoli, escluso per i residenti in entrambi i sensi di marcia e solo per documentate e inderogabili necessità ed urgenze, nel tratto di essa compreso tra Via G. Mazzini e Corso Villanova;
- nel primo tratto di Via G. Villa, a partire da Via G. Mazzini e sino al civico n.2, il divieto di sosta con rimozione coatta negli appositi spazi delimitati;
- la deviazione del traffico veicolare diretto alle Vie Mazzini e Martiri della Libertà sulle Vie V. Peradotto, Gallenca e Strada Borelli, come da cartina allegata.

VISTA la nota prot. 98030 del 19.11.2019, acclarata al protocollo generale n. 7747 del 19.11.2019, da parte della Città Metropolitana di Torino con la quale viene rilasciato il nulla osta, per quanto di competenza, all'effettuazione della manifestazione denominata "Mercatino di Natale 2019" e richiamate le inderogabili prescrizioni contenute nella medesima;

VISTI gli art.5,6,7 del nuovo C.d.S. approvato con D.L. 30 aprile 1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento rappresentato;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **il giorno Domenica 01 Dicembre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 20:00, è istituito:**

1. Il divieto di transito e sosta con rimozione coatta a tutte le categorie di veicoli sulla Via G. Mazzini (S.P. 13) dall'intersezione con Via G. Matteotti all'intersezione con Via V. Peradotto e sulla Via Martiri della Libertà (S.P. 13) dall'intersezione con Via G. Matteotti all'intersezione con Via C. Battisti;
2. sull'intera Via Matteotti il divieto di transito a tutti i veicoli, con esclusione per i residenti in entrambi i sensi di marcia e solo per documentate e inderogabili necessità ed urgenze limitatamente al tratto di essa compreso tra Via Dante e Via Pierino Grosso ed il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione coatta limitatamente al tratto di essa compreso tra Via Volta e l'intersezione con Via Pierino Grosso;
3. sull'intera Via Pierino Grosso il divieto di transito a tutti i veicoli, escluso per i residenti in entrambi i sensi di marcia e solo per documentate e inderogabili necessità ed urgenze;
4. il divieto di sosta con rimozione coatta negli appositi spazi delimitati in Piazza Donatori Sangue;
5. in Via Piave il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli;
6. in Via Verdi il divieto di transito a tutti i veicoli, escluso per i residenti in entrambi i sensi di marcia e solo per documentate e inderogabili necessità ed urgenze, nel tratto di essa compreso tra Via G. Mazzini e Corso Villanova;
7. nel primo tratto di Via G. Villa, a partire da Via G. Mazzini e sino al civico n.2, il divieto di sosta con rimozione coatta negli appositi spazi delimitati;
8. la deviazione del traffico veicolare diretto alle Vie Mazzini e Martiri della Libertà sulle Vie V. Peradotto, Gallenca e Strada Borelli, come da cartina allegata.

E' concessa deroga ai divieti sopra elencati ai mezzi di pronto soccorso e delle forze dell'ordine.

Il personale dell'Ufficio Tecnico è incaricato di apporre la necessaria segnaletica stradale.

Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. In caso di violazioni al presente provvedimento verranno applicate le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente codice della strada.

Si demanda a successivo provvedimento sindacale l'adozione di ulteriori misure di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi), ai sensi dell'art. 9 del D.P.R., Decreto del Presidente della Repubblica, 24 novembre 1971 n. 1199.

Valperga, 26.11.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.F. Responsabile Polizia Municipale
Dott. Eugenio VITERBO



Prot.n. 98030

Torino, 19 NOV. 2019

e.mail: segreteria@comune.valperga.to.it

e.mail : protocollo@pec.comune.valperga.to.it

AI COMUNE DI
VALPERGA

OGGETTO: NULLA OSTA per manifestazione denominata " MERCATINO DI NATALE 2019 " prevista per il giorno 1 Dicembre 2019.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del 25/10/2019, ns. Prot. 90409 del 25/10/2019, volta all'ottenimento del nulla-osta allo svolgimento della manifestazione in oggetto prevista per il giorno 01/12/2019 dalle ore 07.00 alle ore 20.00, interessando il territorio comunale di Valperga e la S.P. n. 13 ;

Visto il parere, espresso dal Geom. Responsabile di U.O. Marco Severico , in riferimento alla compatibilità dell'effettuazione della manifestazione in oggetto con le strade interessate;
Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) nonchè il D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione);

Considerato che l' art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 riconosce ai dirigenti la potestà di adottare atti e provvedimenti di natura gestionale che impegnano l' amministrazione verso l' esterno;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 445/2000;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, e fatti salvi i diritti di terzi,

accorda NULLA-OSTA

per quanto di competenza allo svolgimento della manifestazione in oggetto.

Tale nulla osta è subordinato alla rigorosa osservanza, da parte degli organizzatori e dei partecipanti, del "Nuovo Codice della Strada" (approvato con D.Lgs.30/04/1992, n. 285 e s.m.i.), delle eventuali limitazioni di transito esistenti nonché di quelle adottate successivamente alla data di rilascio del presente nulla osta.



Eventuali interruzioni e i relativi percorsi alternativi a cui indirizzare il transito veicolare, dovranno essere adeguatamente segnalati per mezzo di apposita segnaletica stradale disposta a norma di legge ed eventualmente presidiata da personale idoneo; dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico per situazioni di emergenza.

L'eventuale interruzione al transito dovrà essere disposta con apposito provvedimento da parte del **Sindaco del Comune di Valperga**, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Tale provvedimento, qualora adottato, dovrà essere trasmesso in copia a questo Servizio oltre che a tutti gli Enti interessati.

Distinti Saluti.

per IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1
ing. Matteo TIZZANI
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Geom. Luigi SAPINO)

G/s



